



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2008/2009**

Nel giorno 26 giugno 2008 la parte pubblica e la parte sindacale hanno definito la contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2008/2009.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il D.P.R. 21.12.2007, n.260, con il quale è stato adottato il regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione (ora M.I.U.R.)

VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007, con particolare riferimento agli artt. 3 e 4, che definiscono il sistema di relazioni sindacali e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 16.6.2008 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2008/2009;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto.

1. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 3 del C.C.N.I. sottoscritto in data 16.6.2008, al quale si rimanda per quanto non previsto o non convenuto diversamente, intende assicurare trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individuando i criteri e definendo le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. La disponibilità complessiva regionale risulterà dalla sommatoria dei quadri delle disponibilità provinciali, quadri che saranno oggetto di informazione alle OO.SS. provinciali da parte dei singoli Dirigenti degli U.S.P., prima di avviare le relative operazioni di nomina.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

2. Il presente contratto disciplina, altresì, l'utilizzazione in altri insegnamenti del personale docente appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e professionali posseduti, prevedendo per gli stessi un contratto individuale integrativo, da stipulare con i Dirigenti dei singoli U.S.P., con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante. In questo contesto si tiene conto del disposto di cui al D.M. n.354/98 integrato dal D.M. n. 448/98 relativo al riconoscimento delle abilitazioni delle classi di concorso appartenenti agli Ambiti Disciplinari, per coloro che siano in possesso di abilitazione nelle classi interessate agli Ambiti stessi. Pertanto, il possesso di un'ulteriore abilitazione da parte del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, consente l'utilizzazione su tutte le cattedre o posti corrispondenti ai titoli abilitanti medesimi. L'utilizzazione in altra classe di concorso sarà disposta esclusivamente per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.
3. Ai sensi di quanto stabilito dal C.C.N.I. 16.6.2008, l'utilizzazione su posto di sostegno del personale sprovvisto del corrispondente titolo di specializzazione potrà essere disposta solo a domanda, alle condizioni specificate nel medesimo C.C.N.I.
4. Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2008/2009.

TITOLO I - PERSONALE DOCENTE E I.R.C.

ART. 2 - Docenti e insegnanti di religione cattolica destinatari delle utilizzazioni.

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'anno scolastico 2008/2009 sono i docenti e I.R.C. indicati nell'art. 2 del C.C.N.I. 16.6.2008, nonché i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che prestano servizio in corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere e negli istituti di pena.
2. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente avverrà utilizzando le tabelle e secondo i criteri elencati all'art. 1 del citato C.C.N.I. 16.6.2008. L'attribuzione del punteggio relativo alle utilizzazioni degli I.R.C. avverrà sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 27 del 21.02.2008 e dei chiarimenti diramati con le note prot. n. AOODGPER 5046 del 26.03.2008 e prot. n. AOODGPER 7030 24.04.2008, eventualmente aggiornato con i nuovi titoli maturati entro il termine di presentazione delle domande.
3. La valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie avverrà utilizzando le tabelle allegate al medesimo C.C.N.I.

ART. 3 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.

1. La definizione dell'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3.7.2001, n.255, convertito con l. 20.8.2001, n.333, e dell'art. 2 della l. 22.11.2002, n. 268, integrati dalla C.M. n. 58 del 20.6.2007 e dalle altre disposizioni che saranno eventualmente emanate dal M.I.U.R. nella materia. Ultimate le predette operazioni, i Dirigenti Scolastici, nel rispetto della vigente normativa di legge, amministrativa e contrattuale, e tenuto conto, altresì, dell'esigenza di conseguire una



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

maggiore ottimizzazione delle risorse e di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia del servizio, adotteranno i provvedimenti di riorganizzazione e di ristrutturazione dei posti e delle cattedre conseguenti alle variazioni di organico di cui al precedente comma 1, nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2, dal comma 8 dell'art. 5 e, con particolare riferimento alla scuola secondaria di I grado, dall'art 6 del C.C.N.I. 16.6.2008. Come indicato inoltre dalla citata C.M. 58/2008, il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Analogamente, ove sussista disponibilità di ore, la cattedra orario esterna costituita in organico di diritto, a domanda del titolare, potrà essere ricomposta con completamento presso altra sede, facendo salvo il criterio della facile raggiungibilità. La modifica della composizione delle cattedre orario esterne, nei casi sopra indicati, avverrà previa intesa tra i Dirigenti Scolastici degli istituti interessati, che assicureranno altresì la corretta informazione all'U.S.P. competente per territorio. In relazione, infine, a quanto indicato dal quarto capoverso del predetto comma 8 dell'art. 5, si chiarisce che, per la massima realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del C.C.N.I. 16.6.2008, la verifica della mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze, va riferita all'effettiva consistenza numerica dei detti docenti, senza che l'eventuale presenza del medesimo docente in più graduatorie comporti un accantonamento di posti in numero superiore a quello necessario a garantire il massimo impiego del personale specializzato su posti di sostegno.

2. I posti e gli spezzoni orario derivanti dalle suddette procedure, unitamente ad altri posti e spezzoni orario eventualmente disponibili per l'intero anno scolastico, anche per effetto di provvedimenti aventi efficacia limitata ad un anno (es. esoneri e semi-esoneri, comandi, part time, posti derivanti dall'attivazione di eventuali progetti, etc.), concorrono alla determinazione del quadro iniziale delle disponibilità e dovranno essere comunicati dai dirigenti scolastici entro la data del 10 luglio agli U.S.P., quali articolazioni sul territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale. I Dirigenti scolastici trasmetteranno altresì immediatamente copia dei suddetti provvedimenti all'U.S.P. territorialmente competente e ai dirigenti scolastici delle altre scuole interessate, in vista degli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Le disponibilità ai fini delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie degli I.R.C., ai sensi dell'art. 3bis del C.C.N.I. 16.6.2008, comprenderanno tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi
4. I dirigenti degli U.S.P. competenti per territorio, utilizzando tutte le disponibilità reperite ed eventualmente costituendo nuove cattedre con gli stessi criteri adottati per la definizione dell'organico di diritto, come precisato dal comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 3 bis del C.C.N.I. 16.6.2008, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere tutti i posti e gli spezzoni di ore comunque disponibili per l'intero anno, nonché i posti di sostegno complessivamente autorizzati. In particolare, si richiama quanto disposto dal C.C.N.I. 16.6.2008 su i criteri esplicitati dal comma 7 dell'art. 5 del C.C.N.I. 16.6.2008 per quanto attiene alla predisposizione del piano provinciale dei provvedimenti di messa a disposizione del personale in esubero.
5. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'Albo dell'U.S.P. e portato a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per verificarne la rispondenza ai criteri generali fissati da



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

questo contratto nonché da quanto previsto dall'articolo 3 del C.C.N.I. 16.6.2008; il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle stesse OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Insieme al quadro delle disponibilità iniziali dovrà essere affisso un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire, in via eccezionale, modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche dell'U.S.P.

6. Fermo restando quanto esplicitato dall'art. 2 del C.C.N.I. 16.6.2008, si conviene, ai fini di cui al comma 3 dell'art. 3 del medesimo C.C.N.I., che qualora l'esubero lo consenta sarà data priorità, nell'ordine, ai posti finalizzati a garantire:
 - A) la continuità delle iniziative progettuali e delle attività già in atto;
 - B) l'attivazione di iniziative progettuali funzionali all'autonomia delle istituzioni scolastiche, individuate con riferimento ai nuovi bisogni formativi del territorio e alle competenze del personale in esubero nelle singole province.
7. Ai sensi del comma 4 del citato art. 3, e per i fini indicati dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, si conviene che, nell'ambito di progetti finalizzati a garantire le esigenze di continuità di sostegno ad alunni affetti da disabilità particolarmente gravi, i docenti di sostegno in possesso di specializzazione già assegnati a sostegno di alunni iscritti presso diversa istituzione scolastica, possono presentare domanda di utilizzazione presso detta ultima istituzione scolastica per garantire la predetta continuità. Tale tipologia di utilizzazione non interrompe la continuità di servizio presso la scuola di titolarità del docente.
8. In merito alle modalità di assegnazione del personale nei circoli ed istituti si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 4 del C.C.N.I. 16.6.2008.

ART. 4 - Scadenze, modalità, criteri di articolazione e procedure organizzative nell'assegnazione di sede.

1. Nel rinviare agli artt. 5 e 6 del C.C.N.I. 16.6.2008 per ciò che attiene ai criteri di articolazione delle utilizzazioni, si conviene che:
 - A) Tutte le domande relative ai procedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno essere prodotte agli U.S.P. competenti ad adottare il relativo provvedimento, salvo quanto qui di seguito ulteriormente disposto, entro il termine del 4 luglio 2008, utilizzando i modelli allegati al C.C.N.I. 16.6.2008 (uno per ciascun provvedimento richiesto). Non potrà, comunque, essere considerata causa di esclusione l'utilizzazione di modelli diversi, eventualmente predisposti dagli U.S.P.
Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi riferite a provincia diversa da quella di titolarità, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza anche al dirigente dell'U.S.P. di titolarità.
Gli Insegnanti di Religione Cattolica di cui al C.C.N.I. 16.6.2008 presenteranno, esclusivamente per l'insegnamento della religione cattolica, le domande di utilizzazione (nei casi ed alle condizioni di cui al comma 12 dell'art. 2 del citato C.C.N.I.) e assegnazione provvisoria (nei casi ed alle condizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 7 del C.C.N.I.) all'U.S.P. competente per territorio con riguardo alla sede richiesta, inoltrandone copia all'Ordinario Diocesano.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

- B) Per le operazioni di utilizzazione dei docenti di ogni ordine e grado di istruzione, si procederà, di norma, per convocazione, che sarà notificata mediante avviso pubblicato all'Albo dell'U.S.P. territorialmente competente, oltre che con altre modalità ritenute idonee (avviso agli organi di stampa, alle istituzioni scolastiche del territorio, alle OO.SS. di categoria, inserimento sul sito *web* dell'amministrazione, etc.). L'attribuzione delle sedi avverrà, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili, ove ciò non comporti ulteriore aggravio per l'erario.
- C) Il quadro iniziale complessivo delle disponibilità sarà affisso all'Albo dell'U.S.P. territorialmente competente, di norma, entro le 48 ore antecedenti la data della convocazione.
- D) Eventuali disponibilità sopravvenute nelle diverse fasi delle operazioni, fatto salvo il diritto assoluto al rientro in sede del perdente posto e al rientro del trasferito in quanto soprannumerario nel quinquennio, andranno ad integrare il quadro già precedentemente definito e saranno rese utili, ai fini delle operazioni, all'inizio della prima convocazione successiva.

ART. 5 - Assegnazioni provvisorie e scambi di sedi fra coniugi.

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per i motivi e secondo le modalità e le condizioni elencati all'art. 7 del C.C.N.I. 16.6.2008, con le novità e le precisazioni ivi introdotte rispetto al passato. Le richieste di assegnazione provvisoria presentate per i motivi elencati al comma 1 del citato art. 7 e per le quali non ricorrano le condizioni esplicitate al comma 5 del medesimo art. 7 per l'attribuzione dei punteggi di cui alla tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie, saranno trattate in subordine alle domande graduate in base ai punteggi attribuiti.
2. Nell'ambito delle operazioni di assegnazione provvisoria, è assicurato, secondo procedure opportunamente stabilite dagli U.S.P., l'esercizio della facoltà, a richiesta degli interessati, di ottenere il movimento richiesto anche sommando spezzoni diversi compatibili, come previsto dal citato art. 7 del C.C.N.I. 16.6.2008. È altresì assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 42 bis. del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (art. 3 comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – finanziaria 2004).
3. In considerazione della limitata estensione territoriale dei comuni compresi nell'area metropolitana di Firenze, si conferma, ai fini del comma 7 dell'art. 7 del citato C.C.N.I., che non è consentito richiedere assegnazione provvisoria per il comune di titolarità.
4. Le richieste di scambio di sedi fra coniugi potranno essere prodotte anche successivamente ai termini indicati al precedente art. 4, purché in data compatibile con l'espletamento delle operazioni entro il 31 luglio 2007.
5. Considerato che lo scambio di coniugi avviene nell'ambito dello stesso ruolo, classe di concorso e/o posto, le relative domande, sottoscritte da entrambi i coniugi, dovranno contenere le stesse dichiarazioni, nonché la sede cui sono stati assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare i posti. Lo stato di coniugati può essere dimostrato con certificazione anagrafica ovvero con autocertificazione.
6. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno scolastico nel corso del quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

ART. 6 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

1. Fermo restando l'ordine delle precedenze indicate nell'art.8 del C.C.N.I. 16.6.2008 - che deve essere attuato in ciascuna fase delle operazioni - si conviene che la lettera b) del punto 1.I dell'articolo sopra citato deve intendersi riferita anche ai portatori di protesi agli arti inferiori ed ai non deambulanti.

TITOLO II - PERSONALE EDUCATIVO

ART. 7 – Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie

1. Per il personale educativo si richiamano integralmente le disposizioni del Titolo II del C.C.N.I. 16.6.2008.
2. Si stabilisce che, prima di procedere alle utilizzazioni, ai sensi dell'art. 73 della legge n.270/82, del personale educativo in soprannumero sulla dotazione provinciale, viene consentito al medesimo di chiedere, con formale domanda, la messa a disposizione presso una delle istituzioni convittuali.
3. Il termine per la presentazione delle domande relative alle varie operazioni (utilizzazione, assegnazione provvisoria, scambio di sedi tra coniugi) è il medesimo di cui ai precedenti artt. 4 e 5 del presente contratto.

TITOLO III - PERSONALE A.T.A.

ART. 8 – Copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo e assistente amministrativo di altra scuola

1. Per la sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico si procederà, a livello provinciale, in primo luogo secondo quanto previsto dagli articoli 56 e 47 del vigente C.C.N.L. comparto scuola e, successivamente, attraverso l'utilizzazione del personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo che ne faccia richiesta (con esclusione di chi non abbia dato disponibilità all'incarico nella propria scuola o che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale), graduato secondo i criteri sotto elencati:

Fascia A) Personale appartenente al profilo professionale di Responsabile Amministrativo, graduato secondo l'anzianità di carriera.

Fascia B) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. con riferimento alla durata dell'incarico.

Fascia C) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

svolto l'incarico di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata dell'incarico.

Fascia D) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola.

Fascia E) Assistenti Amministrativi che abbiano ricoperto l'incarico di sostituzione del D.S.G.A.: e/o di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata degli incarichi medesimi. Gli aspiranti di cui al presente punto saranno graduati tenendo conto interamente della durata complessiva degli incarichi di sostituzione del D.S.G.A. e per il 50% della durata complessiva degli incarichi di responsabile o Coordinatore Amministrativo.

Fascia F) Assistenti Amministrativi che non rientrano nelle Fasce precedenti, con riferimento alla complessiva anzianità di servizio nel profilo di appartenenza. In caso di parità la precedenza spetterà all'eventuale beneficiario dell'art. 50 comma 1 (ex art. 7) del vigente C.C.N.L. comparto Scuola.

All'interno di ciascuna fascia, ed a parità di ogni altro elemento, sarà attribuita preferenza in primo luogo ai beneficiari dell'art. 50 comma 1 (ex art. 7) del vigente C.C.N.L. scuola, e nelle fasce da B) a E), in secondo luogo, alla maggiore anzianità complessiva nel profilo di Assistenza Amministrativa.

Le relative domande dovranno essere presentate agli U.S.P. entro il 10 luglio 2008.

2. La graduatoria risultante, effettuati gli incarichi annuali, potrà essere utilizzata anche dai Dirigenti Scolastici per sostituzioni temporanee del D.S.G.A. qualora non vi siano, nella scuola, assistenti Amministrativi beneficiari del citato art. 50 comma 1 (ex art. 7) del vigente C.C.N.L. o altri assistenti amministrativi che si dichiarino disponibili all'incarico.
3. I posti di Assistente Amministrativo risultanti dal conferimento dell'incarico di D.S.G.A. saranno assegnati dai competenti U.S.P. con contratto fino al termine delle attività didattiche.

Si precisa che non potrà dichiararsi disponibile alla sostituzione in scuole diverse da quella di servizio il personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Si precisa inoltre che l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. nella sede di servizio potrà essere conferito – se annuale – solo a personale a tempo indeterminato o a tempo determinato già in servizio con contratto di lavoro di durata annuale (con scadenza 31 agosto). Gli incarichi di sostituzione temporanea potranno essere conferiti anche a personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche, ma tale incarico non potrà dare luogo a proroghe in ragione del permanere dell'assenza del D.S.G.A. oltre tale data. L'incarico di sostituzione temporanea non potrà infine essere conferito a personale che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale con articolazione incompatibile con la funzione da ricoprire.

ART. 9 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal precedente Art.8, si richiamano integralmente, per il personale A.T.A., le disposizioni del Titolo III del C.C.N.I. 16.6.2008, fatto salvo, per quanto riguarda l'ordine delle precedenzae indicate nell'art. 19 del C.C.N.I. 16.6.2008, quanto indicato dal precedente art. 6 del presente contratto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

TITOLO IV - NORME COMUNI

ART. 10 - Relazioni sindacali.

1. Le operazioni di cui al presente C.C.D.R. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinato dal C.C.N.L. 29.11.2007.

ART. 11 - Norma finale.

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 29.11.2007 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi, con particolare riferimento a quello sottoscritto il 16.6.2008.
2. A norma dell'art. 47, comma 3 del D.lgs. 30.3.2001, n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

Letto, approvato e sottoscritto

LE PARTI FIRMATARIE

LA PARTE PUBBLICA

FIRMATO

LA PARTE SINDACALE

FLC – CGIL

FIRMATO

CISL - Scuola

FIRMATO

UIL - Scuola

FIRMATO

SNALS - CONFSAL

FIRMATO

GILDA-UNAMS

FIRMATO